

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 805)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1964 (V. Stampato n. 1082)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**(TREMELLONI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 ottobre 1964*

**Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi  
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, del trattamento economico spettante ai dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i servizi di cui all'articolo 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, vengono considerati lo stipendio o la paga base del personale di ruolo della predetta Amministrazione e l'assegno temporaneo dovuto in applicazione della legge 28 gennaio 1963, n. 30. La paga base tabellare del con-

tratto di lavoro della categoria da assumere agli stessi fini per il raffronto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, deve essere aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti a qualsiasi titolo, dopo il 1° luglio 1962, dai dipendenti delle imprese appaltatrici, nei corrispondenti settori privati.

L'incremento di retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma non è soggetto ad alcun gravame contributivo di qualunque natura, nè entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali.

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 35.000.000 annui, si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo 44 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.